



Lo Stato portoghese dovrà risarcire i lavoratori di Air Atlantis, ex controllata della TAP

La Corte suprema portoghese era tenuta a sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale sulla nozione di «trasferimento di uno stabilimento»

Una direttiva dell'Unione¹ dispone che si considera «trasferimento» la cessione di un'entità economica che conserva la propria identità al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. La direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore allorché tale trasferimento derivi da una cessione contrattuale o da una fusione. La direttiva stabilisce che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario.

Nel febbraio 1993, la Air Atlantis (l'«AIA»), società costituita nel 1985 e operante nel settore dei voli charter, è stata liquidata. Il sig. Ferreira da Silva e Brito nonché altre 96 persone sono stati oggetto di un licenziamento collettivo. Dal maggio 1993, la TAP, principale azionista dell'AIA, ha iniziato a effettuare una parte dei voli che l'AIA si era impegnata ad effettuare nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 1993. La TAP ha effettuato, inoltre, un certo numero di voli charter, mercato nel quale fino a quel momento non era attiva, poiché le rotte in questione erano servite in precedenza dall'AIA. A tal fine, la TAP ha utilizzato una parte delle attrezzature che l'AIA utilizzava per le sue attività, in particolare quattro aerei. La TAP è altresì subentrata nella locazione di tali aerei e ha rilevato le apparecchiature da ufficio dell'AIA che si trovavano a Lisbona e a Faro (Portogallo) nonché altri beni mobili. Inoltre, la TAP ha assunto alcuni ex dipendenti dell'AIA.

I signori Ferreira da Silva e Brito e gli altri 96 lavoratori hanno impugnato dinanzi al Tribunal do Trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona, Portogallo) il licenziamento collettivo, chiedendo la propria riassunzione nella TAP nonché il pagamento delle retribuzioni. Il Tribunal do Trabalho de Lisboa ha concluso per la sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento e ha disposto la riassunzione dei lavoratori nelle categorie corrispondenti, nonché il pagamento di indennità. Adito in appello, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) ha annullato la sentenza di primo grado. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema portoghese), che, con sentenza del 2009, ha statuito che il licenziamento collettivo non era viziato da alcuna illegittimità. Tale organo giurisdizionale ha osservato che, perché vi sia trasferimento di uno stabilimento, non è sufficiente la «mera continuazione» di un'attività commerciale, in quanto è altresì necessario che si conservi l'identità dell'impresa. Alcuni dei lavoratori hanno chiesto al Supremo Tribunal de Justiça di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, ma la Corte suprema portoghese ha ritenuto che nessun dubbio rilevante nell'interpretazione del diritto dell'Unione imponesse il rinvio pregiudiziale.

I lavoratori hanno quindi proposto, dinanzi ai Varas Cíveis de Lisboa (tribunale di primo grado di Lisbona), un ricorso per responsabilità civile extracontrattuale contro lo Stato portoghese

¹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

chiedendo che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento di determinati danni patrimoniali subiti. Essi affermano che la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça è manifestamente illegittima in quanto fornisce un'interpretazione erronea della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui alla direttiva e in quanto il Supremo Tribunal de Justiça non ha adempiuto il suo obbligo di sottoporre alla Corte questioni di interpretazione del diritto dell'Unione. I Varas Cíveis de Lisboa chiedono alla Corte 1) se la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui alla direttiva comprenda la situazione in cui si trovavano i lavoratori dell'AIA, 2) se il Supremo Tribunal de Justiça fosse tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale nozione e 3) se il diritto dell'Unione ammetta la normativa portoghese che richiede, come fondamento della pretesa di risarcimento contro lo Stato, la previa revoca della decisione lesiva.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», di cui alla direttiva, comprende la situazione in esame.

La Corte rammenta che, in una situazione che riguarda il settore del trasporto aereo, **il trasferimento di materiali deve essere considerato un elemento essenziale per valutare se sussista un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva; essa sottolinea inoltre che la TAP è subentrata all'AIA nei contratti di locazione di aerei e li ha effettivamente utilizzati, il che testimonia l'acquisizione di elementi indispensabili al proseguimento dell'attività prima esercitata dall'AIA.** La Corte rileva altresì che è stato ripreso un certo numero di altre attrezzature. Essa aggiunge che **l'elemento rilevante per concludere nel senso della conservazione dell'identità dell'entità trasferita è il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra i vari elementi trasferiti.** Infatti, il mantenimento di un siffatto nesso funzionale consente al cessionario di utilizzare elementi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga.

La Corte dichiara anche che, al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione, il Supremo Tribunal de Justiça era tenuto a sottoporle una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento». Infatti, la Corte considera che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno e che sull'interpretazione di tale nozione vi erano state decisioni discordanti da parte di talune istanze giurisdizionali di grado inferiore nonché ricorrenti difficoltà d'interpretazione nei vari Stati membri.

La Corte stabilisce infine che **il diritto dell'Unione non ammette una normativa nazionale, quale la portoghese, che richiede, come previa condizione al fine di dichiarare la responsabilità dello Stato, l'annullamento della decisione lesiva, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso.** La Corte sottolinea che una tale norma di diritto nazionale può rendere eccessivamente difficile ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla violazione del diritto dell'Unione, poiché le ipotesi in cui le decisioni del Supremo Tribunal de Justiça possono essere riesaminate sono estremamente limitate.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106